

**CONVENZIONE QUADRO PER LA FRUIBILITA' TELEMATICA DELLE BANCHE DATI
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) e Consorzio
intercomunale socio assistenziale Valle Susa Con.I.S.A. AI SENSI DELL'ART.58
DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "*INPS*" o, congiuntamente a Consorzio intercomunale socio assistenziale Valle Susa Con.I.S.A., "*le Parti*"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 - Codice Fiscale 80078750587 - legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario Prof. Tiziano Treu, con delega a GREGORIO TITO, Direttore Regionale Piemonte pro-tempore, con determinazione n 119 del 18 luglio 2014,

e

Consorzio intercomunale socio assistenziale Valle Susa Con.I.S.A. - (di seguito denominato "*Ente*" o, congiuntamente all'INPS, "*le Parti*") con sede in Piazza S. Francesco, 4 - 10059 Susa (To), Codice Fiscale 96020760011 legalmente rappresentato da Laura MUSSANO.

PREMESSO CHE

a) l'art. 50, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235, prevede che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;*

b) l'art. 58, comma 2, del medesimo D.Lgs. 82/2005, così come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235, prevede che: *"Ai sensi dell' articolo 50, comma 2 , nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";*

c) l'Agenzia per l'Italia Digitale, nel giugno 2013, ha emanato le *"Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA"*, redatte ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 che sostituiscono la versione pubblicata da DigitPa nell'aprile 2011;

d) l'art. 15 della Legge 183/2011, che oltre alle modifiche del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha previsto al comma 2 che le amministrazioni certificanti individuino e rendano note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

e) l'art. 43, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), prevede che *"Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (confluito nel decreto legislativo 2003, n. 196), la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente"*;

f) l'art. 43, comma 4, del predetto Testo Unico, sempre per gli accertamenti d'ufficio, stabilisce che *"al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali"*;

g) il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con la Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183"*, ha ulteriormente valorizzato l'utilizzo dello strumento convenzionale per la regolamentazione degli accessi agli archivi delle amministrazioni titolari di banche dati sia per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni sia per l'espletamento dei controlli, di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, effettuati da parte delle amministrazioni procedenti;

h) l'Istituto intende dotarsi di una struttura convenzionale, per l'accesso ai dati contenuti nei propri archivi, in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, e alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;

i) l'Istituto ha valutato la legittimità dell'accesso ai dati oggetto della presente *Convenzione* sulla base della normativa vigente e allo stesso modo verificherà ogni eventuale ulteriore richiesta di fabbisogno informativo dovesse pervenire dall'Ente nell'ambito del periodo di validità del presente atto;

CONVENUTO CHE

nell'ambito del testo e degli allegati alla presente *Convenzione* si intendono per:

1. "*Codice*": il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196;
2. "*CAD*": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;
3. "*Convenzione*": il presente atto convenzionale;
4. "*Responsabile della Convenzione*": soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla *Convenzione*;
5. "*Referente tecnico*": soggetto, nominato dalle Parti in sede di stipula della Convenzione e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*;
6. *Supervisore*: soggetto nominato dall'Ente destinatario del servizio e preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi INPS da parte degli utenti dell'Ente di appartenenza;
7. *Amministratore utenze*: soggetto eventualmente nominato dall'Ente destinatario del servizio preposto alla richiesta e revoca delle autorizzazioni di accesso per gli utenti dell'Ente di appartenenza;
8. "*Infranet*": i servizi di connettività che includono i servizi di trasporto e di interoperabilità di base consentendo la trasmissione di dati, immagini e fonia (voce), ovvero di documenti informatici, tra diverse Amministrazioni, in base a quanto definito nell'ambito del comma 1 lettera a) dell'art. 12 del D.P.C.M. 1 aprile 2008.

VISTO

il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13.04.2014

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto, Finalità, Durata ed Oneri

La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare le modalità di accesso ai dati dell'Istituto, individuati tra quelli indicati nei cataloghi allegati, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.

L'*Ente* è autorizzato ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che li legittima per l'acquisizione delle informazioni individuate nell'allegato n. 1. La sussistenza del rispetto di tali presupposti è stato oggetto di preventiva verifica condotta da parte dell'Istituto, in qualità di erogatore. La *Convenzione* ha effetto a decorrere dalla data di notifica mediante PEC da parte dell'Istituto all'Ente aderente ed ha durata di mesi 36. Inoltre può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse. Le *Parti* concordano che i servizi di accesso ai dati, che verranno attivati a seguito della stipula della *Convenzione*, saranno regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli.

Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della *Convenzione*.

ARTICOLO 2

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della *Convenzione*. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le *Parti*.

2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili della *Convenzione* sono riportati negli allegati 3 e 4.

- In particolare rientra nei compiti dei Responsabili della *Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modifica dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile della *Convenzione* per parte INPS curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;

- il consolidamento della versione aggiornata della Convenzione a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della Convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione all'Ente nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.

3. Ciascuna delle Parti nomina un proprio Referente tecnico responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa dell'accesso ai dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione. I nominativi ed i recapiti dei Referenti tecnici sono riportati negli allegati 3 e 4.

In particolare rientra nei compiti dei Referenti tecnici, per quanto di competenza:

- garantire, la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto di Convenzione;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line.

Inoltre, il Referente tecnico nominato dall'Ente provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

Il Referente tecnico nominato dall'INPS avrà, altresì, il compito di:

- verificare annualmente, di concerto con il fruitore, la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione;
- la redazione ed aggiornamento del documento contenente l'indicazione delle banche dati accessibili e delle informazioni inerenti i soggetti fruitori.

4. L'Ente aderente, con atto del legale rappresentante, nomina un Supervisore, che, tra l'altro, risponde del controllo sugli "Amministratori utenze". Il nominativo ed il recapito del Supervisore sono riportati nell'allegato 4.

5. Rientra nei compiti del Supervisore:

- monitorare e controllare, anche tramite uno specifico applicativo che fornirà l'Istituto, il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri utenti abilitati;

- richiedere all'Amministratore utenze la revoca di autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.
6. L'Ente aderente nomina, ove previsto, con atto del legale rappresentante, uno o più "Amministratori utenze", preferibilmente scelti tra personale con cui abbia un rapporto professionale stabile. A discrezione dell'Ente, la stessa persona può assumere contestualmente i ruoli di Supervisore e di "Amministratore utenze". I nominativi ed i recapiti degli "Amministratori utenze" sono riportati nell'allegato 4.
7. Rientra nei compiti degli "Amministratori utenze":
- effettuare la richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli utenti dell'Ente e delle autorizzazioni all'uso del servizio concesso da INPS all'Ente;
 - revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.
8. Ove non siano nominati "Amministratori utenze", l'Istituto provvederà direttamente all'abilitazione degli operatori dell'Ente, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di disabilitare, in ogni momento, operatori o "Amministratori utenze" nei casi di mancato rispetto delle regole di accesso ai dati.

ARTICOLO 3

Informazioni e Servizi di accesso ai dati resi disponibili

L'Ente è autorizzato ad accedere ai dati dell'INPS attraverso i servizi riportati nell'allegato 2 con i vincoli e le restrizioni in esso rappresentati.

L'INPS, tenuto conto della normativa vigente, fornisce all'Ente, i propri servizi standard per l'accesso ai dati attraverso una delle modalità di seguito indicate:

- consultazione on-line;
- cooperazione applicativa secondo gli standard SPCOOP.

Eventuali richieste, da parte dell'Ente, di superamento del numero massimo di "Amministratori utenze" e di utenti devono essere di volta in volta concordate con l'INPS per il tramite del Responsabile della Convenzione.

I servizi standard dell'INPS per cui è possibile richiedere l'abilitazione, e le relative modalità di fruizione, sono elencati nell'allegato 2.

L'Istituto in qualità di erogatore, assicura di aver preventivamente effettuato tutte le necessarie verifiche volte ad individuare la modalità telematica di accesso alle banche dati più idonea rispetto alle finalità, alla natura e alla qualità dei dati, alle proprie caratteristiche infrastrutturali e organizzative, al volume e alla frequenza dei trasferimenti, al numero dei soggetti abilitati all'accesso.

L'accesso ai dati avverrà di norma tramite codice fiscale/partita IVA dei soggetti, integrato da un secondo codice di controllo alfanumerico riferito al soggetto ovvero al codice pratica presso l'Ente aderente.

ARTICOLO 4

Allegati alla Convenzione

1. L'allegato 1 Finalità istituzionali del fruitore e base normativa per l'accesso alle banche dati dell'INPS contiene il modulo da compilare a cura dell'Ente in qualità di fruitore per l'indicazione delle finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti per effetto della presente Convenzione ovvero della base normativa che legittima l'accesso alle banche dati dell'erogatore.
2. L'allegato 2 Catalogo dei servizi standard resi fruibili dall'INPS riporta la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi standard di accesso alle informazioni presenti negli archivi dell'INPS, nonché la tabella di riferimento delle restrizioni sulla visibilità dei dati;
3. L'allegato 3 Figure di riferimento dell'INPS e servizi concessi all'Ente riporta i dati delle persone di riferimento dell'INPS e i servizi concessi all'Ente sulla base della presente Convenzione;
4. L'allegato 4 Figure di riferimento dell'Ente riporta i dati delle figure di riferimento dell'Ente fruitore dei servizi concessi sulla base della presente Convenzione;
5. L'allegato 5 Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS riporta le specifiche dei servizi oggetto della presente Convenzione;

ARTICOLO 5

Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche dei servizi di accesso ai dati

1. Eventuali successive integrazioni dei servizi di cui all'allegato 2, potranno essere concordate, dalle Parti, previa verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 2, utilizzando il procedimento di seguito descritto per il tramite dei rispettivi Responsabili della Convenzione:
 - a) l'Ente inoltra all'INPS apposita richiesta in cui vengono indicati il riferimento normativo che legittima la richiesta di servizi di accesso ai dati e/o le modalità di erogazione degli stessi in relazione alle proprie esigenze operative con riferimento ai servizi riportati nell'allegato 2 ove trattasi di servizi standard;
 - b) entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di cui alla precedente lettera a), l'INPS comunicherà all'Ente l'esito dell'istruttoria di verifica sulla legittimità dell'attivazione del servizio, il riferimento alle restrizioni ed ai codici dei servizi standard da integrare in Convenzione, nonché i tracciati, le modalità di colloquio ed i tempi in caso di forniture dati non standard;
 - c) entro 30 giorni lavorativi dalla risposta di cui al precedente comma b), l'Ente conferma o recede dalla richiesta del servizio con formale comunicazione all'INPS;
 - d) in caso di accordo tra le Parti la comunicazione di cui alla precedente lettera c) attesta esplicitamente che il servizio verrà erogato in attuazione della Convenzione e che le comunicazioni scambiate tra le Parti ne costituiscono parte integrante.
2. Eventuali variazioni legislative, o disposizioni da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, saranno considerate parte integrante della presente Convenzione fino al suo eventuale rinnovo.

ARTICOLO 6

Misure di Sicurezza e Responsabilità

Gli allegati, di cui al precedente articolo 4, sono parte sostanziale della Convenzione. L'Ente si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente; l'INPS garantisce la corretta erogazione dei servizi di accesso ai dati oggetto della Convenzione. Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il servizio, le Parti concorderanno tempestivamente, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità alternative di accesso ai dati.

Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti della Convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica. Tale adattamento riguarderà inoltre i possibili casi particolari che potranno emergere a seguito dell'implementazione del catalogo servizi di cui all'allegato 2.

L'INPS rende disponibili i dati anche personali e sensibili come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dallo stesso, per variazioni che possano successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

L'INPS richiede annualmente al contraente la verifica del mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai servizi.

ARTICOLO 7

Trattamento dei dati

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato Decreto Legislativo, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'Ente, in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente Convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità previste nell'allegato n. 1.

L'Ente assicura che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. L'Ente, garantisce, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli

articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

I soggetti di cui al comma precedente utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

Ciascuna delle Parti comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.

ARTICOLO 8

Divieto di replica della banca dati e di utilizzo dei c.d. robot

È fatto assoluto divieto all'Ente di duplicare i dati resi disponibili per le finalità previste dalla presente Convenzione e di utilizzare dispositivi automatici (robot) che consentano di consultare in forma massiva i dati resi disponibili e di replicarli in autonome banche dati.

ARTICOLO 9

Tracciamento degli accessi e controlli

L'Ente si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'Istituto procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le Parti congiuntamente, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 5, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa Convenzione.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate l'Ente consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a fornire all'Istituto tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

ARTICOLO 10

Clausola di recesso

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui agli allegati predisposti ai sensi dell'art. 4 costituiscono causale di recesso dalla Convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

Le Parti concordano che la Convenzione trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità di cui all'allegato 1, predisposto ai sensi del precedente art. 4, per le quali l'accesso ai dati è stato autorizzato.

ARTICOLO 11
Pubblicazione della convenzione quadro

L'Istituto provvederà a pubblicare la Convenzione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo la struttura definita dal D.lgs. 33/2013 dandone comunicazione, tramite PEC, all'Agenzia per l'Italia Digitale.

ARTICOLO 12
Composizione della Convenzione e valore delle premesse

1. La Convenzione si compone di 12 (dodici) articoli e 5 allegati.
2. Le Parti convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'INPS

GREGORIO TITO

L'ente Consorzio
intercomunale socio
assistenziale Valle Susa
Con.I.S.A.

Laura MUSSANO

